



Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 37 DEL 31-03-2025

**OGGETTO: ISTITUZIONE AI SENSI DELL' ART. 10 DELLA LEGGE 22/11/2000 N. 353,
DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" E IDENTIFICAZIONE
DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI**

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:00, presso la sala giunta del municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO MARIO MOROTTI.

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
MOROTTI MARIO	SINDACO	Presente
DELLA VALENTINA GIANLUIGI	VICE SINDACO	Presente
CORTINOVIS PAOLO	ASSESSORE	Assente
ROTTOLI MIRKO	ASSESSORE	Presente
CORNA MARIA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Partecipa con le funzioni di segretario il DOTT. NUNZIO PANTO', il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”, ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli Enti competenti compiti di prevenzione, lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

CONSIDERATO che:

- l'art. 2 della legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";
- l'art. 3 comma 1 della legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- l'art. 10 comma 1, della Legge n. 353/2000, definisce, nell'ambito di incendi boschivi dall'art. 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:
 1. per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;
 2. per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendi o, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall'incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;
 3. per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente per aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Regione Lombardia con d.g.r di n.XI/1670 del 27/05/2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale. Nello specifico vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti nella qualifica di “particolari valori ambientali e paesaggistici”, nonché viene precisato che per “attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale” si debbano intendere tutte le “attività selvicolturali” di cui all'art.50 c.1 della l.r.31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;

4. sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia;
- l'art. 10 c. 2 della Legge sopra citata stabilisce che:
i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

CONSIDERATO che le particelle catastali interessate dagli incendi nel territorio comunale sono state censite dal Corpo Forestale dello Stato nel corso delle diverse campagne e che sono state acquisite attraverso l'accreditamento al Sistema Informativo della Montagna – SIM;

DATO atto altresì che il Comune di Villa di Serio è sprovvisto del Catasto delle aree percorse dal fuoco;

RITENUTO necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, al fine dell'applicazione dei divieti e prescrizioni di cui sopra;

VISTO il Catasto Incendi Boschivi predisposto dal settore Territorio allegato alla presente nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse:

- l'elenco dei predetti sopra suoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'art.10 della legge n. 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

RITENUTO altresì di dare incarico al Responsabile del Settore Territorio perché provveda agli adempimenti previsti dal citato art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ne sia responsabile;
VISTO il parere del responsabile del Settore Tecnico rilasciato sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 3 – lett. b) – comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inserito nell'atto;

VISTA l'attestazione rilasciata dal responsabile del Settore Finanziario del Comune di Villa di Serio, ai sensi dell'art. 3 – lett. b) – comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, con la quale si dichiara che la presente deliberazione non necessita dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, poiché l'intervento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica resa dal competente responsabile di settore;

Con voti favorevoli all'unanimità resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10, c. 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, il Catasto Incendi Boschivi, allegato alla presente nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse;
- 2) di dare atto che:
 - a) il Catasto Incendi Boschivi ivi istituito deve essere pubblicato all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;
 - b) durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;
 - c) entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere definitivamente approvati dalla Giunta Comunale;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Settore Territorio affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Gruppo Carabinieri Forestale - Bergamo;
- 5) di dichiarare, con separata votazione ed all'unanimità di voti resi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
MARIO MOROTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NUNZIO PANTO'

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 28-03-2025

Il Responsabile del servizio

FACCHINETTI PAOLA MARTA

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 37 DEL 31-03-2025**

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03-04-2025 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo, viene data comunicazione ai Capogruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NUNZIO PANTO'**

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 37 DEL 31-03-2025**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-03-2025

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NUNZIO PANTO'**

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.